

**R.C. Medica – Autodeterminazione del paziente  
– Obbligo del consenso preventivo nei trat-  
tamenti sanitari – Necessità di lucidità delle  
decisioni – Ricorre – Vincolatività in situazione  
di emergenza**

La richiesta di una gestante di procedere con taglio cesareo a travaglio già iniziato non può avere la stessa valenza di una tale volontà espressa e maturata prima dell'inizio del travaglio, ciò, sia per consentire ai sanitari un approntamento delle strutture (sala operatoria, personale medico ecc.) e una informazione della gestante sulla natura e sui rischi di detta procedura, sia perché possa apparire come una decisione libera, cosciente e serena della gestante, in quanto assunta in una situazione di assenza di dolore e di tranquillità emotiva.

Una richiesta in tal senso in corso di travaglio, in assenza di indicazione medica, non può essere presa in considerazione non solo perché chiaramente dettata da una situazione psicologica alterata dallo stimolo doloroso, ma altresì perché destinata ad interferire su tempi e modalità di conduzione di un travaglio già avviato sulla base di regole tecniche precise ed esigenze procedurali che, per la salvaguardia della gestante e del feto, non si prestano a modifiche e correzioni in corso.

*Tribunale di Milano – Sez. V civ. – n. 10297 – 23 ottobre 2005; in “Giustizia a Milano” n. 10, ottobre 2005*